

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3  
MARCHE CENTRO – MACERATA**

**Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

ATTO n. 4

**OGGETTO: Emanazione Direttiva n. 1/2007 circa l'art. 15 della Convenzione per la Gestione del s.i.i. relativa a "Esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura e depurazione nei casi di inesistenza dell'allacciamento fognario delle singole utenze e utilizzo di sistemi di collettamento e depurazione propri. Approvazione sistemi di depurazione da parte dell'Autorità d'Ambito".**

L'anno Duemilasette addì 24 del mese di gennaio alle ore 17.00, presso la sede dell'AATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:

		PRESENZA
<b>SECCHIARI <i>Antonio</i></b>	Presidente Consiglio di Amministrazione	X

ed i signori Consiglieri:

		PRESENZE
<b>CORVARO</b>	<i>Sergio</i> (Vicepresidente)	X
<b>BACCI</b>	<i>Gianfilippo</i>	X
<b>CASONI</b>	<i>Giovanni</i>	X
<b>CORVATTA</b>	<i>Fabio</i>	Assente
<b>MARTELLI</b>	<i>Roberto</i>	X
<b>MESCHINI</b>	<i>Giorgio</i>	X
<b>PALAZZESI</b>	<i>Massimo</i>	X
<b>RUFFINI</b>	<i>Luciano</i>	X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari

E' presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

## IL DIRETTORE

Visto che:

- con l'entrata in vigore del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "*Norme in materia ambientale*", e la conseguente abrogazione della L. 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. Legge Galli) e del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, viene modificato lo scenario normativo di riferimento per quanto concerne la gestione del servizio idrico integrato;
- il nuovo decreto ambientale, D. Lgs. 3 aprile 2006, 152, attribuisce all'Autorità di Ambito la competenza riguardo l'approvazione dei sistemi di collettamento e depurazione propri, collegati o meno alla pubblica fognatura;
- la nuova normativa di riferimento, diversamente dall'interpretazione consolidata dalla giurisprudenza precedente, definisce chiaramente la natura di corrispettivo di tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato, non assimilabile a quella di tributo dovuto a prescindere dal servizio reso;
- appare evidente la necessità che il Consiglio d'Amministrazione dell'Autorità di Ambito si pronunci riguardo le tematiche in questione, in particolare riguardo l'interpretazione e l'applicazione delle direttive e dei principi contenuti nella nuova normativa in materia ambientale, aggiornando di conseguenza le deliberazioni di competenza precedentemente emanate;
- l'art. 2, c. 4 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato prevede la possibilità, per l'Autorità di Ambito, di precisare ed integrare il contenuto di tale atto mediante l'emanazione di direttive o altri atti di interpretazione;
- dal documento istruttorio riportato di seguito, le cui ragioni si ritengono condivise, si rileva la necessità di adottare il presente atto;

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Premesse

In data 3 aprile 2006 viene emanato il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", frutto dell'esigenza di riorganizzare l'intera legislazione in materia ambientale, il quale abroga le precedenti norme di riferimento per la gestione del servizio idrico integrato, quali la L. 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. Legge Galli) e il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, introducendo alcune novità.

In particolare tale decreto legislativo, all'art. 154 (tariffa del servizio idrico integrato), comma 1, ultimo periodo stabilisce che "*Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo*", fugando ogni dubbio interpretativo riguardo la natura delle componenti della tariffa del servizio idrico integrato relative a fognatura e depurazione, non più assimilabile a quella di tributo dovuto a prescindere dal servizio reso.

Il successivo art. 155 (tariffa del servizio di fognatura e depurazione) del citato decreto, al comma 1, stabilisce inoltre che "*Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi*", confermando nella sostanza quanto previsto dall'art. 14 della abrogata L. 36/94.

Lo stesso art. 155, comma 1, ultimo periodo, recita: *“La tariffa non è dovuta se l’utente è dotato di sistemi di collettamento e depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’Autorità d’ambito”*.

Ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, l’autorizzazione allo scarico in acque superficiali (o sul suolo) compete ai Comuni per quanto riguarda le acque reflue domestiche e assimilate, oltre che per i nuclei abitativi isolati ed inferiori a 50 abitanti equivalenti, e alle Province per quanto riguarda le acque reflue urbane ed industriali.

Il Consiglio d’Amministrazione dell’Autorità di Ambito, con atto n. 22 del 13 settembre 2005, precedente all’entrata in vigore del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha emanato la Direttiva n. 3/2005 circa l’art. 15 della Convenzione per la gestione del s.i.i.: *“Applicabilità della tariffa di depurazione nei casi di non effettiva utilizzazione o di non istituzione del servizio e di inesistenza dell’allacciamento fognario delle singole utenze”*.

#### Documentazione ed atti di riferimento

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006 n. 88, S.O.;
- Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, approvata con delibera assembleare n. 5 del 28.04.2005, successivamente modificata, e sottoscritta dai gestori CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., in data 26.07.2005, e S.I. MARCHE s.c.r.l., in data 07.06.2006;
- Direttiva del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata n. 3/2005 del 13 settembre 2005: *Applicabilità della tariffa di depurazione nei casi di non effettiva utilizzazione o di non istituzione del servizio e di inesistenza dell’allacciamento fognario delle singole utenze*;

#### Motivazioni ed esito istruttoria

CONSIDERATO che, come evidenziato in premessa, il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* determina la natura di corrispettivo di tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato, evidenziando la non debenza delle quote di tariffa riferite ai servizi di fognatura e depurazione qualora l’utente sia dotato di sistemi di collettamento e depurazione propri, non collegati alla pubblica fognatura;

PRESO ATTO che l’esenzione di pagamento della tariffa di fognatura e depurazione è subordinata sia alla dotazione, da parte dell’utente, di sistemi di collettamento e depurazione propri, sia alla specifica approvazione di tali sistemi da parte dell’Autorità di Ambito;

CONSTATATO che, a conferma di quanto stabilito dalla precedente legislazione, le quote di tariffa riferite ai servizi di fognatura e depurazione sono dovute dagli utenti – allacciati alla pubblica fognatura – anche nel caso in cui le fognature non siano (ancora) collegate ad un impianto di depurazione, e che tali quote siano da commisurare ad un volume d’acqua scaricata pari al cento per cento del volume d’acqua fornito;

CONSIDERATO che l’eventuale obbligo di allaccio alla pubblica fognatura possa derivare dall’applicazione di specifiche norme regolamentari, quali il Regolamento del servizio idrico integrato o il Regolamento edilizio comunale;

SPECIFICATO che il servizio di fognatura si intende prestato dal Gestore del servizio idrico integrato qualora lo stesso abbia provveduto alla realizzazione e provveda alla manutenzione delle condotte fognarie pubbliche, specificando modalità, prescrizioni tecniche e termini per gli allacciamenti fognari, di competenza dell’utenza, a norma del Regolamento del servizio idrico integrato;

VALUTATO che, come riportato in premessa, l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali (o sul suolo) compete ai Comuni per quanto riguarda le acque reflue domestiche e assimilate, oltre che per i nuclei abitativi isolati ed inferiori a 50 abitanti equivalenti, e alle Province per quanto riguarda le acque reflue urbane ed industriali, rendendo priva d'effetti qualsiasi altra forma di approvazione dei sistemi di collettamento e depurazione da cui tali scarichi originano, il cui procedimento istruttorio non rappresenterebbe altro che una duplicazione di quello già condotto, secondo specifiche competenze tecnico-giuridiche, dagli altri Enti, per il medesimo scopo;

RITENUTO non più legittimo, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'automatismo introdotto dalla giurisprudenza precedente e confermato dalla Direttiva del Consiglio d'Amministrazione dell'Autorità di Ambito, n. 3/2005 del 13 settembre 2005 "Applicabilità della tariffa di depurazione nei casi di non effettiva utilizzazione o di non istituzione del servizio e di inesistenza dell'allacciamento fognario delle singole utenze", per effetto del quale tutti gli utenti del servizio di acquedotto risulterebbero tenuti al pagamento in bolletta anche della quota di tariffa relativa alla depurazione;

VALUTATO che, al fine di scongiurare l'eventualità di applicazione di una doppia imposizione laddove l'utente non allacciato a pubblica fognatura provveda, come imposto dalla legge, alla depurazione dei propri reflui usufruendo del servizio di depurazione per mano di un soggetto diverso dal Gestore del servizio idrico integrato, la tariffa di depurazione relativa allo smaltimento dei rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria dei sistemi individuali di trattamento, a servizio di utenze non collegate alla pubblica fognatura, debba essere eventualmente corrisposta al Gestore del servizio idrico integrato dai soggetti che provvedono al prelievo di rifiuti dai sistemi individuali di trattamento, al loro trasporto ed allo scarico negli impianti pubblici di depurazione;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non deriva per l'Ente nell'attualità e non potrà derivare per il futuro alcun impegno di spesa;

per tutto quanto sopra premesso:

1. si ritiene di poter considerare come "approvati" dall'Autorità di Ambito i sistemi di collettamento e depurazione propri, ovvero gli impianti e i sistemi individuali di trattamento i cui scarichi siano già stati autorizzati dai Comuni o dalle Province competenti;
2. si ritiene opportuna l'emanazione della seguente Direttiva, come di seguito riportata:

**Direttiva n. 1/2007 circa l'art. 15 della Convenzione per la Gestione del s.i.i.**

**ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE  
NEI CASI DI INESISTENZA DELL'ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE SINGOLE  
UTENZE E UTILIZZO DI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE PROPRI**

Premesso che:

- La presente Direttiva di interpretazione ed integrazione della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato dell'A.A.T.O. n. 3 Marche Centro-Macerata è emessa ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Convenzione stessa, come approvata con delibera dell'Assemblea n. 5 del 28/04/2005;
- Lo scopo della presente Direttiva è di fare chiarezza sulle modalità di applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione nei casi di utenze non allacciate alla pubblica fognatura e dotate di sistemi propri di collettamento e depurazione, alla luce delle norme recentemente introdotte con il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Il citato D. Lgs. 152/2006, all'art. 154 (tariffa del servizio idrico integrato), comma 1, ultimo periodo, stabilisce che "Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo",

fugando ogni dubbio interpretativo riguardo la natura delle componenti della tariffa del servizio idrico integrato relative a fognatura e depurazione, non più assimilabile a quella di tributo dovuto a prescindere dal servizio reso;

- Il successivo art. 155 (tariffa del servizio di fognatura e depurazione) del citato Decreto, al comma 1, stabilisce inoltre che *“Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”*, confermando nella sostanza quanto previsto dall’art. 14 della abrogata L. 36/94;
- Lo stesso art. 155, comma 1, ultimo periodo, recita: *“La tariffa non è dovuta se l’utente è dotato di sistemi di collettamento e depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’Autorità d’ambito”*;
- Ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, l’autorizzazione allo scarico in acque superficiali (o sul suolo) compete ai Comuni per quanto riguarda le acque reflue domestiche e assimilate, oltre che per i nuclei abitativi isolati ed inferiori a 50 abitanti equivalenti, e alle Province per quanto riguarda le acque reflue urbane ed industriali;

Considerato che, in conseguenza di quanto precede:

- Le quote di tariffa riferite ai servizi di fognatura e depurazione, che vengono commisurate ad un volume di acqua determinato in misura pari al cento per cento dei volumi d’acqua forniti, sono da applicare a tutte le utenze per le quali sussista l’allaccio a pubblica fognatura, ovvero lo stesso sia obbligatorio ai sensi di specifiche norme regolamentari (Regolamento del servizio idrico integrato, Regolamento edilizio);
- In tale seconda fattispecie, pur in assenza dell’effettivo allaccio per inottemperanza dell’utente ad una imposizione regolamentare, il Gestore fornisce comunque il servizio, e sarà quindi cura del Gestore comunicare all’utente interessato l’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura, specificando modalità, prescrizioni tecniche e termini per ciascun caso specifico, a norma del Regolamento del servizio idrico integrato;
- Si ritiene opportuno considerare come “approvati” dall’Autorità di Ambito gli impianti i cui scarichi siano già stati autorizzati dai Comuni o dalle Province competenti. E’ da considerare, infatti, del tutto priva d’effetto qualsiasi altra forma di approvazione attivata dall’Autorità di Ambito, il cui procedimento istruttorio non rappresenterebbe altro che una duplicazione di quello già condotto, secondo specifiche competenze tecnico-giuridiche, dagli altri Enti, per il medesimo scopo;
- Concordando con il principio dell’inapplicabilità di una doppia imposizione laddove l’utente non allacciato a pubblica fognatura provveda, come imposto dalla legge, alla depurazione dei propri reflui usufruendo del servizio di depurazione per mano di un soggetto diverso dal Gestore del servizio idrico integrato, non può ritenersi legittimo l’automatismo introdotto prima del Decreto n. 152/2006 per cui tutti gli utenti del servizio di acquedotto siano tenuti al pagamento in bolletta anche della quota di tariffa relativa alla depurazione;
- La tariffa di depurazione relativa allo smaltimento dei rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria dei sistemi individuali di trattamento, a servizio di utenze non collegate alla pubblica fognatura, verrà eventualmente corrisposta al Gestore del servizio idrico integrato dai soggetti che provvedono al prelievo di rifiuti dai sistemi individuali di trattamento, al loro trasporto ed allo scarico negli impianti pubblici di depurazione;

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

- A. In applicazione del disposto degli artt. 154 e 155 del D. Lgs. 152/06 e della Convenzione per la gestione del s.i.i. nell'A.T.O. n. 3 Marche Centro-Macerata, il Gestore del s.i.i. è tenuto ad informare i titolari di utenze non allacciate alla pubblica fognatura della possibilità di esenzione dal pagamento in bolletta della tariffa di fognatura e/o di depurazione;
- B. Dietro presentazione di apposita richiesta, i titolari delle suddette utenze possono richiedere l'esenzione allegando copia dell'Autorizzazione allo scarico in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura, ovvero altra forma di documentazione che attesti l'esistenza ed il mantenimento in funzione di un sistema proprio di collettamento e depurazione, con valenza di autocertificazione;
- C. Alle utenze isolate, non collegate alla pubblica fognatura, che dimostrino di usufruire di un proprio sistema di trattamento delle acque reflue, non dovranno essere applicate dal Gestore le quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione;
- D. Il Gestore dovrà inoltre censire le utenze del servizio idrico non allacciate alla pubblica fognatura per le quali sussista un obbligo regolamentare all'allaccio stesso, aggiornando periodicamente la situazione effettiva con gli estendimenti della rete fognaria realizzati. A tale tipologia di utenza il Gestore dovrà comunicare l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura, specificando modalità, prescrizioni tecniche e termini per ciascun caso specifico, a norma del Regolamento del servizio idrico integrato, ed applicherà la tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione una volta eseguito l'allacciamento o, in ogni caso, alla scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione dello stesso;
- E. Il Gestore dovrà quindi considerare che la tariffa applicabile ad alcune utenze sarà comprensiva della sola remunerazione per il servizio effettivamente fruito e di questo dovrà tener conto nella definizione dell'articolazione tariffaria, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione per la gestione del s.i.i., in modo da coprire integralmente i costi e le remunerazioni di cui all'art. 154, comma 1, del D. Lgs. 152/06 con la tariffa reale media prevista nel Piano d'Ambito per l'anno di riferimento;
- F. L'eventuale adeguamento degli addebiti applicati in passato dal Gestore agli utenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.), dovrà essere effettuato senza indugio alla prima scadenza utile di fatturazione all'utenza, utilizzando opportuni meccanismi di conguaglio e rateizzazione sulla base degli importi effettivamente dovuti;
- G. Eventuali effetti compensativi dovessero sorgere per il Gestore riguardo l'articolazione tariffaria deliberata dall'A.A.T.O. per l'anno 2006, che non tiene conto degli effetti derivanti dall'applicazione della presente Direttiva, verranno quantificati e conguagliati in sede di determinazione dell'articolazione tariffaria per l'anno 2007;
- H. Ogni caso specifico non rientrante nelle casistiche affrontate dalla presente Direttiva dovrà essere trattato congiuntamente fra A.A.T.O. e Gestore del s.i.i., su istanza documentata dell'utente, al quale dovrà essere assicurato idoneo e tempestivo riscontro;
- I. La presente assume valore di Direttiva ad integrazione della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della stessa Convenzione;
- J. La presente Direttiva annulla e sostituisce la precedente Direttiva n. 3/2005, avente pari oggetto, emessa il 13 settembre 2005.

Il responsabile del procedimento

(Ing. Nardi Daniele)

Assunto il prescritto parere di regolarità tecnica:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della presente decisione:

Dott. Massimo Principi \_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso,

Viste le normative richiamate;

Considerate le ragioni addotte;

Il Direttore

#### PROPONE DI DELIBERARE

1. ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 155, comma 1, del D. Lgs. 152/06 di considerare come "approvati" dall'Autorità di Ambito i sistemi di collettamento e depurazione propri, ovvero gli impianti e i sistemi individuali di trattamento i cui scarichi siano già stati autorizzati dai Comuni o dalle Province competenti;
2. l'emanazione della Direttiva n. 1/2007 allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
3. che per il territorio affidato alla società Unidra s.c.r.l., sebbene la relativa Convenzione di gestione non risulti ancora sottoscritta, le società del s.i.i. sono comunque tenute al rispetto del principio di legge di cui al D. Lgs. n. 152/06 valendo dunque nei confronti delle stesse l'obbligo di esentare dal pagamento della tariffa di fognatura e depurazione i titolari delle utenze che dimostrino di usufruire di un proprio sistema di trattamento delle acque reflue;
4. dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma IV del D. Lgs. N. 267/2000.

Macerata, li 24.01.07

Il Direttore  
(Dott. Massimo Principi)

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista la propria competenza;

Condivise la ragioni esposte a sostegno della proposta;

Con la seguente votazione:

All'unanimità;

### **DELIBERA**

1. ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 155, comma 1, del D. Lgs. 152/06 di considerare come "approvati" dall'Autorità di Ambito i sistemi di collettamento e depurazione propri, ovvero gli impianti e i sistemi individuali di trattamento i cui scarichi siano già stati autorizzati dai Comuni o dalle Province competenti;
2. l'emanazione della Direttiva n. 1/2007 allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
3. che per il territorio affidato alla società Unidra s.c.r.l., sebbene la relativa Convenzione di gestione non risulti ancora sottoscritta, le società del s.i.i. sono comunque tenute al rispetto del principio di legge di cui al D. Lgs. n. 152/06 valendo dunque nei confronti delle stesse l'obbligo di esentare dal pagamento della tariffa di fognatura e depurazione i titolari delle utenze che dimostrino di usufruire di un proprio sistema di trattamento delle acque reflue;
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma IV del D. Lgs. N. 267/2000.







Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

-----  
Visto di esecutività